



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – RCT	OPERANTE
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO	NON OPERANTE

MASSIMALE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI RCT: EUR 2.500.000,00

FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO - SIR: EUR 2.500,00

Limite di indennizzo relativamente all'Art.6 Altri danni patrimoniali:

MASSIMALE PER CIASCUN SINISTRO E PER PERIODO DI ASSICURAZIONE: EURO 0,00

FRANCHIGIA PER SINISTRO: EURO 0,00

SOTTOLIMITI DI GARANZIA:

Garanzia	Sottolimiti per Sinistro	Sottolimiti per Periodo di Assicurazione
art. 2.6) Condotture, tubature ed impianti sotterranei	EURO 250.000,00	EURO 250.000,00
art. 2.7) Cedimento o franamento del terreno	EURO 250.000,00	EURO 250.000,00
art. 2.8) Interruzione o sospensione di attività	EURO 250.000,00	EURO 250.000,00
art. 2.9) Impalcature e ponteggi	EURO 250.000,00	EURO 250.000,00
art. 2.10) Cose di proprietà di terzi	EURO 250.000,00	EURO 250.000,00
art. 2.11) Cose in consegna e custodia	EURO 250.000,00	EURO 250.000,00
art. 2.13) Protezione dei dati personali	EURO 0,00	EURO 0,00
art. 2.14) Inquinamento Accidentale	EURO 250.000,00	EURO 250.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE RICHIAMATE:

- Premio non soggetto a regolazione: OPERANTE
- Danni ai lavori eseguiti di manutenzione, riparazione: OPERANTE

In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente una o più Sezioni richiamate quali **OPERANTE**, l'esposizione massima degli Assicuratori non potrà essere superiore a EURO 2.500.000,00

Data L'Assicurato o il Contraente:
------	--

Appendice n. 1 di variazione

Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza si prende atto di quanto segue:

- A. Ad integrazione dell'articolo esclusioni si intendono esclusi tutti i danni derivanti da responsabilità civile professionale e contrattuale
- B. L'assicuratore rinuncia alla rivalsa nei confronti di Roma Capitale
- C. È fatto obbligo all'impresa di intervenire nel giudizio nei confronti di Roma Capitale per la manleva ed altresì l'obbligo all'adesione alla procedura conciliativa.

Fermo il Resto

Appendice n. 2 di variazione

Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza si prende atto di quanto segue:

FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO – SIR

Premesso che l'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro come indicata nella Scheda di Copertura, si conviene fra le Parti che il Contraente provvederà direttamente alla gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nei limiti della franchigia contrattualmente prevista e come indicata nella Scheda di Copertura, con le seguenti modalità:

- nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale alla franchigia come indicata nella Scheda di Copertura, il sinistro verrà gestito direttamente dal Contraente, il quale provvederà alla liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad es.: interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite della franchigia, determinati da ritardi nella gestione del sinistro imputabili al Contraente stesso;
- nel caso di richieste di risarcimento maggiori alla franchigia come indicata nella Scheda di Copertura, il Contraente provvederà ad interessare gli Assicuratori, nei termini contrattualmente previsti, lasciando agli stessi la gestione del sinistro. Analogamente opererà il Contraente nei casi in cui l'entità del danno dovesse evidentemente apparire superiore alla franchigia, a prescindere dalla sussistenza di una richiesta di risarcimento, ed in tutti i casi di lesioni personali a meno che non venga quantificata una richiesta di risarcimento complessiva rientrante nei limiti della franchigia;
- nel caso in cui non fosse immediatamente possibile determinare se il danno rientri o meno nella franchigia, il Contraente assumerà la gestione del sinistro provvedendo alla quantificazione del danno ed alla sua eventuale liquidazione nei limiti della franchigia.
Qualora il danno fosse valutato maggiore della franchigia come indicata nella Scheda di Copertura o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tale importo, il Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui viene rilevato che l'entità del danno è superiore alla franchigia, provvederà a denunciare il sinistro agli Assicuratori corredato di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del danno in punto di responsabilità e di quantum.

Con cadenza semestrale il Contraente, sulla base delle evidenze degli Assicuratori (intendendosi per tali: copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta mediante emissione di un apposito documento riportante:

- A. Data del sinistro
- B. Nominativo della Controparte
- C. Importo liquidato
- D. Data del pagamento
- E. Importo da recuperare

Qualora il Certificato dovesse essere disdettato per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dagli Assicuratori in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

Gli Assicuratori inoltre hanno il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli relativamente alle richieste di risarcimento inferiori od uguali alla franchigia come indicata nella Scheda di Copertura. Il Contraente ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta dagli Assicuratori.

Fermo il resto

Appendice n. 3 di variazione

Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza si prende atto di quanto segue:

a precisazione di quanto indicato nella scheda di Copertura il parametro per il calcolo del premio non è il valore del Fatturato, ma il valore del contratto annuo.

Fermo il resto

Data

.....
L'Assicurato o il Contraente:

RESPONSABILITÀ CIVILE

Terzi – Dipendenti

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

Contratto assicurativo che tutela il Contraente e/o l'Assicurato per la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

Il presente documento contrattuale contenente:

- Definizioni
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

INDICE**DEFINIZIONI**

- Definizioni

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- SEZIONE I — Norme Comuni
- SEZIONE II – Responsabilità Civile Verso Terzi;
- SEZIONE III - Responsabilità Civile del Datore di lavoro

DEFINIZIONI

Le Parti attribuiscono alle seguenti definizioni il significato qui previsto, siano esse al singolare che al plurale:

CONTRAENTE: Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'assicurazione.

ASSICURATO: Il soggetto indicato nella Scheda di Copertura il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURATO AGGIUNTIVO: L'assicurazione copre anche la responsabilità civile di qualsiasi persona (la direzione e il personale) che agisca per conto dell'**ASSICURATO** nell'esercizio delle proprie mansioni, a cui possa estendersi la responsabilità dell'**ASSICURATO** coperta dal presente Certificato. Tutte le disposizioni del presente contratto applicate al **CONTRAENTE** si applicano all'**ASSICURATO** e all'Assicurato Aggiuntivo. Il **CONTRAENTE** è responsabile insieme all'**ASSICURATO** e all'Assicurato Aggiuntivo per l'adempimento degli obblighi previsti dal contratto.

CERTIFICATO: Il presente contratto di assicurazione.

SCHEDA DI COPERTURA: Il documento allegato al contratto di assicurazione, facente parte integrante ed essenziale dello stesso, che contiene, a seconda dei casi, i dati del **CONTRAENTE** e dell'**ASSICURATO**, il massimale, i sottolimiti, la decorrenza, il premio, gli assicuratori il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall'assicurazione, gli eventuali altri dettagli dell'assicurazione.

ASSICURATORE: L'assicuratore del presente contratto assicurativo è la Lloyd's Insurance Company S.A.

CORRISPONDENTE/COVERHOLDER DELLA COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY: I corrispondenti della compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli **ASSICURATORI** e separatamente identificati nella **SCHEDA DI COPERTURA**.

SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

INDENNIZZO: Quanto dovuto dagli **ASSICURATORI** in caso di **SINISTRO**.

PRODOTTO: I beni e servizi specificati nella descrizione dell'**ASSICURATO**, dopo che l'**ASSICURATO** ha messo in circolazione i beni o completato i servizi.

ATTIVITÀ: L'Attività d'impresa indicata nella **SCHEDA DI COPERTURA** da cui possono derivare le responsabilità dell'**ASSICURATO** coperte dal presente **CERTIFICATO**, che comprende tutte le **ATTIVITÀ** accessorie, quali:

- come proprietario, conduttore, locatario, usufruttuario o occupante di terreni ed edifici, compreso il rischio derivante da locazione, leasing o assegnazione di terreni ed edifici a terzi
- come proprietario/costruttore o appaltatore nel corso di lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione;
- come ex possessore di terreni o edifici, purchè questa copertura operasse prima della perdita del possesso;
- servizio antincendio del proprio personale ivi compresa l'assistenza e le esercitazioni al di fuori della sede;

-
- per tutti i tipi di operazioni ed eventi sociali connessi all'Attività o a parte di essa (comprese le Attività sportive) anche fuori dalla sede.
 - alla conduzione e manutenzione di locali per interventi di primo soccorso, con strumenti, apparecchiature e materiali adeguati, oltre che da personale medico dipendente dell'**ASSICURATO** o medici esterni incaricati per le Attività mediche specifiche con l'Attività dell'**ASSICURATO**. Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità civile personale dei medici nello svolgimento delle funzioni descritte in questo paragrafo, ma solo nel caso in cui l'**ASSICURATO** ha un obbligo contrattuale di tenere tali medici coperti, e nella misura in cui tali responsabilità non siano già assicurate.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE PRIMA
NORME COMUNI**

Art. 01 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del contratto e la valutazione del rischio da parte degli assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

Art. 02 PROVA DEL CONTRATTO - COMUNICAZIONI

L'Assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, così come tutte le comunicazioni alle quali l'**ASSICURATO** è tenuto in base al presente **CERTIFICATO**.

Sul **CERTIFICATO** e su qualsiasi altro documento che regola la copertura devono essere indicati la sede legale e, se del caso, l'indirizzo della rappresentanza generale degli **A ASSICURATORI**.

Art. 03 DURATA DEL CONTRATTO

Il **CERTIFICATO** è valido per il Periodo di Assicurazione indicato nella **SCHEDA DI COPERTURA**; qualora il certificato abbia durata almeno annuale, esso si intenderà rinnovato automaticamente alla scadenza per un ulteriore periodo di un anno, salva disdetta con preavviso di almeno 60 giorni. Qualora il periodo di assicurazione sia inferiore all'anno, il contratto scade alla data specificata senza obbligo di disdetta.

Se il contratto ha una durata superiore od uguale ad anni 3, ciascuna parte può recedere alla fine di ogni annualità con un preavviso di 60 giorni.

Art. 04 VALIDITÀ TEMPORALE – FORMA “LOSS OCCURRENCE”

Il presente certificato copre i sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione indicato nella scheda di copertura.

nel dubbio, si considera che un sinistro sia avvenuto:

- a) in caso di morte o di danno alla salute, il primo giorno in cui la persona che ha subito il sinistro ha consultato un medico lamentando i sintomi che, in base alla successiva diagnosi, risultano essere stati causati dall'assicurato;
- b) per gli altri sinistri, il giorno in cui è dimostrabile che una persona fosse a conoscenza dei sinistri successivamente riconosciuti come causati dall'assicurato,

anche se il nesso causale tra il sinistro e un'azione o omissione dell'assicurato dovesse emergere in un secondo tempo.

una pluralità di sinistri sarà considerata come un unico sinistro verificatosi al momento del verificarsi del primo di tali sinistri, qualora gli stessi siano:

- derivanti da un'unica causa;
- derivanti da cause tra loro connesse.

Art. 05 PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il premio è dovuto con periodicità annuale.

L'eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra gli Assicuratori ed il Contraente.

I mezzi di pagamento del premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti:

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario gli Assicuratori oppure l'intermediario da questi ultimo incaricato, espressamente in tale qualità.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C., il **CONTRAENTE** tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dall'inizio del Periodo di Assicurazione; se il **CONTRAENTE** non paga il premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo del **CONTRAENTE** di pagare il premio.

Se, il contraente non paga il premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive. Qualsiasi sinistro che si verifichi durante il periodo di sospensione non è coperto, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del premio.

Art. 06 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al **CERTIFICATO** ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del **CONTRAENTE**.

Art. 06 ONERI FISCALI

Dall'importo dell'indennizzo dovuto in caso di sinistro deve essere detratta la franchigia prevista nella scheda di copertura, che rimane in ogni caso a carico dell'assicurato.

Art. 08 MASSIMALI DI GARANZIA

La copertura è prestata entro i limiti di indennizzo previsti dalla scheda di copertura, nonché entro i sottolimiti previsti dalle singole sezioni con riferimento ad alcune delle coperture specifiche ivi previste.

Art. 09 ESCLUSIONI GENERALI

L'assicurazione non copre i danni:

- A) derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- B) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non imposte dalla legge;
- C) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- D) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da questi utilizzati;
- E) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento economico.
- F) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- G) da furto;
- H) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici;
- I) derivanti:
 - da stillicidio;
 - da Attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
 - rigurgito di fogna;
 - dispersione di acqua.
- J) fisici, conseguenti alla produzione, distribuzione, vendita o al consumo di tabacco o prodotti contenenti tabacco;

- K) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili;
- L) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate;
- M) derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale.
- N) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM), quali:
- organismi, microrganismi o cellule, o gli organismi, microrganismi, cellule o organelli dai quali sono stati derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico;
 - tutte le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione, o le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione dai quali sono derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico.
- nell'eventualità che la definizione di OGM o mutazione genetica ai sensi delle leggi in materia di ingegneria genetica di qualsiasi stato, territorio o giurisdizione dove avvenga il sinistro sia più ampia di quella che precede, allora tale definizione più ampia sarà considerata parte integrante della presente esclusione.
- O) attribuibili a qualsiasi fattore connesso direttamente o indirettamente all'esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio.
 Gli assicuratori non avranno alcun obbligo di difendere il contraente in alcun giudizio connesso con qualsiasi danno da campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio.
 La presente esclusione si applica a prescindere da quando il sinistro sia occorso o sia stato notificato e a prescindere da quando l'esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio sia avvenuta.
- P) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- Q) derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;
- R) derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all'amianto o a prodotti contenenti amianto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;
- S) di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro.
 Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva:
 l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.
 Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo.
 Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;
- T) Direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

Art. 10 QUALIFICA DI TERZO

Agli effetti del presente **CERTIFICATO**, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, è considerato terzo rispetto all'**ASSICURATO**.

Non sono considerati terzi i dipendenti ed il legale rappresentante del **CONTRAENTE** quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. Tuttavia, detti dipendenti ed il legale rappresentante sono considerati terzi quando fruiscano delle prestazioni e dei servizi erogati dall'**ASSICURATO**.

Art. 11 VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del periodo di assicurazione si verificano variazioni del rischio, l'assicurato è tenuto a notificarle immediatamente agli assicuratori i quali possono richiedere la modificazione delle condizioni in vigore.

Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, gli assicuratori, nel termine di 30 giorni dal ricevimento del rifiuto da parte dell'assicurato, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica una diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data in cui è avvenuta tale variazione.

L'omessa dichiarazione da parte del contraente e/o dell'assicurato di qualsiasi aggravamento del rischio non pregiudica il diritto all'indennizzo, sempre che tale omissione sia stata fatta in buona fede e fermo restando l'obbligo del contraente di corrispondere agli assicuratori il maggior premio in misura proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui l'aggravamento si è verificato.

Art. 12 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve darne notizia agli assicuratori entro 5 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire agli assicuratori ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste. Ai fini della garanzia RCO, l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali viene avviata un'indagine amministrativa o giudiziaria. Del pari, deve dare comunicazione agli assicuratori di qualunque richiesta di risarcimento od azione legale intrapresa dal danneggiato o suoi aventi causa o terzi, nonché dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 13 GESTIONE DEI SINISTRI – SPESE

Gli **ASSICURATORI** hanno il diritto di gestire i **SINISTRI** in sede stragiudiziale così come in sede giudiziale, penale e civile, designando legali e consulenti di propria fiducia. L'assicurato deve prestare totale collaborazione a tale gestione, fornendo informazioni e documenti, rilasciando mandati alle liti e, ove occorra, procure ad negotia, salvo in ogni caso il suo diritto ad essere relazionato circa l'esito della vertenza.

Nel caso in cui gli assicuratori si avvalgano del diritto previsto nel primo paragrafo, saranno a loro carico le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, entro il limite, in deroga a quanto previsto dall'art. 1917, 3° comma, C.C., di un importo equivalente al massimale per sinistro indicato nella **SCHEDA DI COPERTURA**. L'importo delle spese di cui sopra, è in aggiunta al massimale per **SINISTRO** indicato nella **SCHEDA DI COPERTURA**.

Nel caso in cui gli assicuratori non si avvalgano del diritto previsto nel primo paragrafo, saranno a loro carico le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, solo se sostenute con il loro assenso scritto, fermo il limite di cui sopra.

Art. 14 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO LA DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione del sinistro, le parti possono recedere dal contratto con preavviso scritto di 60 giorni. In tal caso gli assicuratori mettono a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto degli assicuratori non potrà essere interpretata come rinuncia degli stessi a valersi della facoltà di recesso.

Art. 15 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Gli **ASSICURATORI**, ove richiesto dal **CONTRAENTE**, si impegna a fornire con periodicità annuale il dettaglio dei **SINISTRI** così suddiviso:

- **SINISTRI** denunciati;

- SINISTRI riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- SINISTRI liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- SINISTRI respinti.

Per ciascun **SINISTRO** verranno fornite la data di apertura della pratica presso gli **ASSICURATORI**, di data di accadimento del **SINISTRO** denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

ALTRE Art. 16 ASSICURAZIONI

Il **CONTRAENTE** è tenuto a comunicare per iscritto agli **ASSICURATORI** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di **SINISTRO** deve dare comunicazione a tutti gli **ASSICURATORI** comunicando a ciascuno il nominativo degli altri (Art. 1910 C.C.). Qualora un **SINISTRO** fosse coperto parzialmente o interamente da altre polizze di assicurazione, si applicherà l'articolo 1910 C.C.

Art. 17 CLAUSOLA BROKER

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l'**ASSICURATO** e/o **CONTRAENTE** conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata nella **SCHEDA DI COPERTURA** (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento presso la compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. del **CORRISPONDENTE** della compagnia Lloyd's Insurance Company S.A.. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al **CORRISPONDENTE** della compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. dal **COVERHOLDER** si considererà come fatta all'**ASSICURATO** e/o **CONTRAENTE**;
- b1. Ogni comunicazione effettuata dal **CORRISPONDENTE** della compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. al **COVERHOLDER** si considererà come fatta dall'**ASSICURATO** e/o **CONTRAENTE**.

Gli **ASSICURATORI** conferiscono mandato al **COVERHOLDER** di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- a2. Ogni comunicazione effettuata dal **CORRISPONDENTE** della compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. al **COVERHOLDER** si considererà come fatta agli **ASSICURATORI**;
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal **COVERHOLDER** al **CORRISPONDENTE** della compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. si considererà come fatta all'Assicurato.

Art. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dal **CERTIFICATO** valgono le vigenti norme della legge italiana.

**CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE
SEZIONE SECONDA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

Art. 01 OGGETTO**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

Gli **ASSICURATORI** si obbligano a tenere indenne l'**ASSICURATO** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi tipici dell'**ATTIVITÀ**.

La garanzia è operante anche per atti commessi da persone delle quali il **CONTRAENTE** debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., anche se dolosi, sempreché tali fatti non siano stati commessi con la complicità o connivenza del **CONTRAENTE** o di un suo responsabile.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o ENTI SIMILARI ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 02 RISCHI INCLUSI

La presente garanzia comprende, ferme tutte le condizioni e le esclusioni del **CERTIFICATO**, le seguenti estensioni di copertura:

2.1) Committenza auto ed altri veicoli

responsabilità civile dell'**ASSICURATO** ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti mentre si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà del o in uso all'assicurato.

La garanzia vale anche:

- per i danni fisici cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficino il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno;

2.2) Veicoli di proprietà dei dipendenti

responsabilità civile dell'**ASSICURATO** per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, CON ESCLUSIONE DEL FURTO E DELL'INCENDIO, mentre si trovano in sosta nelle aree adibite a parcheggio all'interno o all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi, magazzini dell'**ASSICURATO**;

2.3) Installazione e/o Manutenzione

responsabilità civile dell'**ASSICURATO** per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi o magazzini dell'**ASSICURATO**.

Restano esclusi i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

QUESTA GARANZIA È PRESTATATA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE E/O MANUTENZIONE DI IMPIANTI, A CONDIZIONE CHE TALI IMPIANTI NON ABBIANO UN VALORE COMMERCIALE SUPERIORE AD EURO 250.000,00.

2.4) R.C. da Committenza lavori

La Responsabilità civile derivante all'**ASSICURATO** per i danni causati a terzi da imprese e/o persone cui abbia appaltato o subappaltato lavori di manutenzione dei locali e/o servizi in genere e lavori e/o servizi relativi all'**ATTIVITÀ** indicata nella **SCHEDA DI COPERTURA**; l'**ASSICURATO** e i suoi dipendenti, dette imprese e persone e i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro, ferma l'esclusione delle responsabilità civili di dette imprese.

2.5) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

Entro il massimale previsto per la copertura RCO, responsabilità civile dell'assicurato derivante da infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, secondo quanto previsto dall'art. 583 del Codice penale. La garanzia comprende comunque i sinistri cagionati da persone che non siano in rapporto di lavoro subordinato con l'assicurato, ma della cui opera questi si avvalga nell'esercizio dell'attività indicata nella scheda di copertura;

2.6) Danni a condutture tubature ed impianti sotterranei

In deroga all'art. 9 lettera I) delle Condizioni Generali del Certificato, sono compresi i danni accidentali involontariamente cagionati a tubature, condutture o a impianti sotterranei di terzi, sempreché il contraente dimostri di avere eseguito tutte le necessarie ispezioni tecniche e controlli preliminari;

2.7) Danni da cedimento o franamento del terreno

La Responsabilità civile dell'**ASSICURATO** per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

2.8) Danni da interruzioni o sospensioni di Attività

La Responsabilità civile dell'**ASSICURATO** per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile in base al presente certificato;

2.9) Impalcature e ponteggi

In deroga a quanto previsto dall'Art. 9, lettera G) delle Condizioni del Certificato, responsabilità civile derivante all'**ASSICURATO** per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'**ASSICURATO**;

2.10) Danni alle cose di terzi nell'ambito dei lavori

Responsabilità civile derivante all'**ASSICURATO** per i danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, escluse quelle che per volume, peso o destinazione possono essere facilmente rimosse.

Restano esclusi i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

2.11) Cose in consegna e custodia

La Responsabilità civile dell'**ASSICURATO** per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'**ASSICURATO** è tenuto a rispondere in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, animali, motoveicoli, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute;

2.12) Responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro

La Responsabilità civile derivante all'**ASSICURATO** ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

2.13) Responsabilità in materia di protezione dei dati personali

La garanzia comprende le responsabilità derivanti all'**ASSICURATO** ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione.

2.14) Inquinamento accidentale

In deroga a quanto previsto dall'art. 9, lettera E) delle Condizioni Generali, responsabilità civile derivante all'**ASSICURATO** per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, connesso all'**ATTIVITÀ** descritta nella **SCHEDA DI COPERTURA**.

RELATIVAMENTE ALLA PRESENTE GARANZIA L'ASSICURAZIONE NON COMPRENDE I DANNI:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del sinistro;
- per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Art. 03 SOTTOLIMITI DI GARANZIA

Entro i limiti di indennizzo previsti, si applicano i sottolimiti alle garanzie specificatamente elencate nella scheda di copertura.

Art. 04 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia R.C.T. vale per i SINISTRI che si verifichino in tutto il mondo, con l'esclusione dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti D'America, suoi territori, sue dipendenze o sulla base della legge o giurisdizione statunitense.

Art. 05 ESCLUSIONI PARTICOLARI

Oltre ai casi previsti dall'art. 9 delle condizioni generali, l'assicurazione non copre i danni:

A) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, sinistri non verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, nonché sinistri cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione in fasi con risultati parziali separabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola fase, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa stata resa disponibile all'uso e aperta al pubblico;

B) derivanti da un prodotto fornito, costruito o trattato dall'assicurato.

Art. 06 ALTRI DANNI PATRIMONIALI

Il **CERTIFICATO** copre inoltre i danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi per eventi diversi da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose entro il limite e con l'applicazione della franchigia indicata nella scheda di copertura.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE TERZA
RESPONSABILITÀ CIVILE DATORE DI LAVORO (R.C.O.)**

Art. 01 OGGETTO**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (R.C.O.)**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'**ASSICURATO** di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli art.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'**ATTIVITÀ** per la quale è prestata l'assicurazione;
2. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

La presente garanzia opera a condizione che l'assicurato sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria. Tuttavia, la garanzia opera se l'**ASSICURATO** non è in regola con i predetti obblighi ove ciò derivi da incertezza interpretativa oggettivamente riscontrabile circa una norma di legge applicabile.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'**ASSICURATO** per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla cd. Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto dell'**ASSICURATO**.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL o l'ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa.

La garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del **SINISTRO**, nonchè a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio. S'intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi.

L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di assicurazione entro e non oltre 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, purché siano denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o ENTI SIMILARI ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/1984 n.222 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 02 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia RCO vale per i **SINISTRI** che si verificano in tutto il mondo ma solo per le richieste di indennizzo presentate in conformità della legge e giurisdizione italiana.

Art. 03 SPESE DI DIFESA LEGALE DEL DATORE DI LAVORO

Gli **ASSICURATORI** si obbligano a tenere a Suo carico le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per la difesa in procedimenti penali in relazione a:

- Violazioni relative alle norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
- Violazioni relative a ogni altra legge e regolamento, di qualsiasi ordinamento giuridico, avvenute all'estero e in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Accuse di omicidio colposo o concorso in omicidio colposo presentate all'**ASSICURATO** in relazione alle **ATTIVITÀ** per le quali è prestata l'assicurazione.

La presente garanzia opera per i SINISTRI avvenuti nel corso del Periodo di Assicurazione.

Purché preventivamente concordati e autorizzati dagli assicuratori, sono compresi i costi sostenuti per:

- Difesa in appello e ogni altro grado di giudizio;
- Incarichi a periti, consulenti, investigatori privati e ogni altro soggetto ritenuto utile al fine della difesa dell'**ASSICURATO**;
- Ogni altra spesa sostenuta al fine della difesa dell'**ASSICURATO**;
- Spese processuali poste a carico dell'**ASSICURATO**.
-

L'importo massimo messo a disposizione dagli assicuratori per i costi e le spese sopra elencati, pari all'importo indicato nella scheda di copertura.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO DICHIARA DI AVER RICEVUTO I SINGOLI DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL FASCICOLO E SEGNATAMENTE:

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE;

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;

QUESTIONARIO PROPOSTA (OVE PREVISTO).

DATA

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Le seguenti condizioni particolari aggiuntive si applicano solo se richiamate espressamente nella Scheda di Copertura. In tale caso esse prevarranno su eventuali esclusioni/limitazioni concernenti le stesse materie. Fermo ed invariato il resto.

PREMIO NON SOGGETTO A REGOLAZIONE

Il premio, anche se convenuto in base ad elementi di rischio variabili, non è soggetto a nessuna regolazione alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto ed è indicato nella Scheda di Copertura quale premio interamente dovuto in ogni caso.

DANNI DA LAVORI ESEGUITI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE VALIDA PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)**Art. 01 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

A deroga dell'Art. 02.3, Rischi Inclusi della SEZIONE CIVILE TERZI (RCT).

– parte prima, la garanzia si estende anche ai danni derivanti da vizio dei lavori di manutenzione e riparazione degli impianti e macchinari, effettuata dall'ASSICURATO.

I lavori saranno considerati eseguiti al verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- I. quando tutti i lavori da eseguirsi dall'ASSICURATO sono stati portati a termine o
- II. quando la porzione del lavoro dalla quale è derivato il danno è stata posta in uso o
- III. quando tutti i lavori da eseguirsi dall'ASSICURATO sono stati portati a termine sul luogo dei lavori.

A deroga dell'Art. 05, Rischi Esclusi dall'Assicurazione, lettera a) della SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (RCT) la garanzia vale per i sinistri che siano relativi a lavori eseguiti durante la validità del Certificato e che si siano verificati entro 12 mesi dal termine di esecuzione dei lavori stessi come definito al punto precedente.

Art. 02 – LIMITE DI GARANZIA E FRANCHIGIA

LA GARANZIA È PRESTATO FINO A CONCORRENZA DI EURO 250.000,00 PER SINISTRO ED ANNO ASSICURATIVO, NELL'AMBITO DEL MASSIMALE PREVISTO NEL CERTIFICATO PER SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (RCT).

RESTA A CARICO DELL'ASSICURATO L'IMPORTO DI EURO 2.500,00 A TITOLO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA, PER OGNI SINISTRO.

Data

L'Assicurato o il Contraente:

ALLEGATO DI POLIZZA

Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente che forma parte integrante della polizza si prende atto di quanto segue:

CLAUSOLA DI LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo nè comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Fermo il resto

CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA

ESCLUSIONE CYBER

1. In deroga a qualsiasi disposizione contraria all'interno della presente polizza o qualsiasi appendice alla stessa, la presente polizza non si applica a perdite, danni, responsabilità, reclami, multe, sanzioni, costi o spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, a cui hanno contribuito, risultanti da, derivanti da o in connessione con qualsiasi:
 - 1.1 **Cyber Act** o **Cyber Incident** incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o rimediare a qualsiasi **Cyber Act** o **Cyber Incident**; o
 - 1.2 perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi **Dato**, compreso qualsiasi importo relativo il valore di tali **Dati**; indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza a ciò.
2. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa clausola risulti non valida o inapplicabile, tutto il resto rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
3. La presente clausola sostituisce qualsiasi altra formulazione della polizza o qualsiasi appendice ad essa che riguardi un **Cyber Act**, un **Cyber Incident** o i **Dati** e, se in conflitto con tale formulazione, la sostituisce.
4. Se i Sottoscrittori sostengono che a causa di questa clausola il danno subito dall'Assicurato non è coperto dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'**Assicurato**.

DEFINIZIONI:

5. Per **Sistema informatico** si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (incluso, ma non limitato a, smart phone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, attrezzatura di rete o struttura di backup associati, di proprietà o gestiti dall'**Assicurato** o da qualsiasi altra parte.
6. **Cyber Act** indica un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o l'inganno di ciò che riguarda l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**.
7. **Cyber Incident** significa:
 - 7.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori od omissioni correlati che coinvolgono l'accesso a, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**; o
 - 7.2 qualsiasi indisponibilità guasto parziale o totale o serie di indisponibilità o guasti parziali o totali correlati per accedere, elaborare, utilizzare o far funzionare qualsiasi **Sistema Informatico**.
8. Per **Dati** si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma da utilizzare, accedere, elaborare, trasmessi o archiviati da un **Sistema Informatico**.

Fermo il resto

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C., IL CONTRAENTE DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AI SEGUENTI ARTICOLI:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE PRIMA NORME COMUNI

ART. 03 DURATA DEL CONTRATTO

ART. 04 VALIDITÀ TEMPORALE

ART. 07 FRANCHIGIA

ART. 08 MASSIMALI DI GARANZIA

ART. 09 ESCLUSIONI GENERALI

ART. 11 VARIAZIONI DI RISCHIO

ART. 12 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

ART. 13 GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 14 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO LA DENUNCIA DI SINISTRO

SEZIONE SECONDA

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - RCT

ART. 01 OGGETTO

ART. 03 SOTTOLIMITI DI GARANZIA

ART. 04 ESTENSIONE TERRITORIALE

ART. 05 ESCLUSIONI PARTICOLARI

ART. 06 ALTRI DANNI PATRIMONIALI

SEZIONE TERZA

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO

ART. 01 OGGETTO

ART. 02 ESTENSIONE TERRITORIALE

EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE E SPECIALI CONCORDATE E PREVISTE NELLA SCHEDA DI COPERTURA

Si dà atto che le clausole di cui all'art. 166, 2° comma, Codice delle Assicurazioni, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

DATA

IL CONTRAENTE
